



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 16.01.2024

Info/07.24/APPALTI/GIURISPRUDENZA: illegittimo il riaffidamento a terzi

**APPALTI – GIURISPRUDENZA - RIFIUTI URBANI
ILLEGITTIMO IL BANDO UNICO CHE CONSENTE
IL RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TERZI**

Si informa su questa pronuncia di interesse e orientamento per le stazioni appaltanti.

Il Tar Lombardia nella sentenza 2 gennaio 2024, n. 9 (allegata) ha chiarito che è illegittimo il bando per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in unico lotto laddove si lasci all'aggiudicatario la possibilità di fare accordi privati con soggetti terzi per affidargli parti del servizio (come il recupero della FORSU).

Il particolare, nel caso di specie, tra le prestazioni oggetto dell'affidamento c'era anche il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (cd. FORSU) che, in base alla disciplina di gara, avrebbe dovuto essere effettuata da un soggetto autorizzato individuato direttamente dal vincitore della gara tramite accordi commerciali di diritto privato.

Secondo i Giudici **un bando di gara strutturato in questo modo è illegittimo perché sottrae al mercato e alla concorrenza tra gli operatori un segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti** (nello specifico quello del recupero della FORSU) lasciando scegliere al vincitore dell'appalto e non a una gara l'operatore terzo da utilizzare, estraneo totalmente alla procedura.

Il servizio di recupero della FORSU andava scorporato come lotto singolo da mettere a gara, considerato il *favor* della disciplina degli appalti pubblici per la suddivisione in lotti di servizi complessi, e giusta l'assenza di motivazioni legittime da parte della stazione appaltante sulla mancata suddivisione in lotti del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Ricordano i giudici che *“l'amministrazione non può pretendere di giustificare la deroga al principio di suddivisione in lotti con l'esigenza di semplificare l'esecuzione dell'appalto e di ridurre le difficoltà sperimentate in passato nel coordinamento di più operatori, anche in ragione dell'afferata scarsità di personale da dedicare a tale incombenza, essendo piuttosto tenuta a organizzare, nell'ambito della propria autonomia, la procedura di gara e l'affidamento del servizio in modo da perseguire tali obiettivi nel rispetto della legge”*.